

Dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince:

che la ricorrente si trova in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

che la stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della legge n. 3/2012;

che non ha subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 4 e 14 bis l. 3/2012;

che non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad alcuno degli istituti di cui alla l. 3/2012;


Inoltre nel ricorso sono illustrate le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte.

La medesima relazione dà infine atto della inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori e della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Unitamente alla proposta è stato depositato, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 /2012: l'elenco di tutti i creditori, di tutti i beni dell'istante con il relativo valore di stima e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano, nonché delle spese occorrenti per il sostentamento corredate da certificato di stato di famiglia.

La documentazione fornita, anche alla luce delle integrazioni fornite in data 10.11.2020, su richiesta di questo giudice del 30.10.2020, deve dunque intendersi esaustiva.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di 
ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatori il dr. Antonino Spanò e l'Avv. Vitrioli Vincenzo;

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura dei liquidatori.

Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura dei liquidatori.

Fissa nella misura di € 450,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina alla ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che i liquidatori:

- procedano all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

- presentino il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione ai liquidatori degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata.

Si comunichi al debitore e ai liquidatori.

Reggio Calabria, 5.12.2020

Il Giudice
dr.ssa Ambra Alvano

